

Disciplinare per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata.

Legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, articolo 18.

Art. 1

(Istituzione)

1. Il presente Disciplinare definisce la composizione interna e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale sull'autonomia differenziata - di seguito "Osservatorio"-, istituito, presso la Giunta regionale, con legge regionale 25 novembre 2019, n. 44, articolo 18.

Art. 2

(Obiettivi generali)

1. L'Osservatorio ha lo scopo di fornire supporto alla Regione del Veneto nella fase di negoziato con il Governo per l'ottenimento di ulteriori e maggiori forme di autonomia e nella successiva fase di attuazione della legge di differenziazione ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.

2. L'Osservatorio, attese la molteplicità e complessità delle materie trattate, risponde alla necessità di disporre delle conoscenze tecnico-giuridiche volte ad una ricostruzione puntuale del quadro normativo nel quale il percorso autonomistico è destinato ad inserirsi. Risponde altresì alla necessità di disporre delle conoscenze tecnico-specialistiche volte alla ricostruzione dei contesti economico, sociale, finanziario e fiscale interessati dal processo di differenziazione, presupponendo un'attenta raccolta ed una rigorosa analisi di dati.

3. L'Osservatorio risponde inoltre alla necessità di disporre delle conoscenze tecnico-specialistiche utili a prevedere l'impatto del processo di differenziazione nei contesti sopra individuati, anche al fine di valutarne utilità ed effetti. Considerata la rilevanza, non limitata al solo territorio regionale, del processo di differenziazione, destinato ad



daf9d722



incidere profondamente sull'architettura istituzionale dell'intero Paese, i contesti giuridico, economico, sociale, finanziario e fiscale sopra individuati devono essere valutati sia con riferimento al territorio regionale, sia con riferimento al territorio nazionale nel suo complesso.

4. L'Osservatorio risponde inoltre alla necessità di comparazione, sia da un punto di vista giuridico, che da un punto di vista tecnico, fra il percorso seguito dalla Regione del Veneto e il percorso seguito dalle altre Regioni interessate al percorso "autonomistico", tra il contesto economico, sociale ed amministrativo del Veneto e quello degli altri territori italiani.

5. L'Osservatorio risponde ad esigenze collaborative, espresse attraverso attività propositiva e di impulso nei confronti dell'istituzione regionale e degli altri soggetti coinvolti nel percorso di cui all'articolo 116, comma 3, della Costituzione.

Art. 3

(Compiti)

1. L'Osservatorio svolge principalmente i seguenti compiti:

- a) attività di studio e ricerca nei settori giuridico, economico, sociale, finanziario e fiscale, con particolare riferimento alle funzioni oggetto di trattativa con il Governo ed alle materie in cui l'articolo 116, terzo comma della Costituzione può trovare applicazione;
- b) attività di ricerca, raccolta, analisi e comparazione di dati nei settori giuridico, economico, sociale, finanziario e fiscale con riferimento alle materie di cui alla lettera a);
- c) attività di monitoraggio e comparazione dello stato di avanzamento del processo di differenziazione in Veneto e nelle altre Regioni italiane;
- d) monitoraggio, raccolta e analisi della giurisprudenza più significativa nelle materie di cui alla lettera a);
- e) raccolta, studio e analisi dei principali contributi dottrinali nelle materie di cui alla lettera a);
- f) elaborazione di studi e contributi tecnico-scientifici, anche con riguardo all'adeguatezza organizzativa ed amministrativa dei diversi livelli territoriali, nonché con riferimento alla capacità amministrativa e di spesa dei territori stessi;



daf9d722



- g) elaborazione di metodologie, studi e contributi tecnico scientifici per dimostrare la corrispondenza delle richieste di autonomia al principio di sussidiarietà nonché per individuare il livello istituzionale più adeguato per assicurare una gestione più efficiente ed efficace rispetto alla gestione statale, in una prospettiva di regionalismo differenziato quale opportunità di crescita dei territori e dell'intero Paese;
- h) promozione di convegni, conferenze, dibattiti, incontri formativi ed altri eventi legati al tema dell'autonomia differenziata;
- i) ogni altra attività che si renda necessaria ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2.

2. L'Osservatorio collabora, anche mediante la formulazione di proposte, pareri e osservazioni, ovvero mediante attività di impulso, con la Delegazione trattante del Veneto e con gli organismi di confronto e concertazione con le Autonomie Locali e con gli altri stakeholder.

3. L'Osservatorio collabora, anche attraverso la realizzazione di studi, analisi ed approfondimenti tecnici, con le Strutture regionali competenti nelle materie di cui alla lettera a).

Art. 4

(Composizione e nomina)

1. L'Osservatorio è composto da:

- a) Direttore dell'Osservatorio;
- b) Comitato Scientifico;
- c) Segreteria Tecnica.

Art. 5

(Funzioni del Direttore)

1. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e scelto, anche fra i dipendenti regionali in servizio o in quiescenza, in ragione della



daf9d722



comprovata esperienza professionale maturata in ambito legale, giuridico, economico o finanziario relativamente alla materia dell'organizzazione e alle competenze regionali. In particolare, è richiesto il possesso di un'adeguata conoscenza del contesto giuridico, socio-economico e finanziario di riferimento, ovvero il possesso di qualificate conoscenze in uno o più settori ed ambiti di competenza regionale, con particolare riferimento alle materie di cui all'articolo 3, lett. a), anche in vista della possibile evoluzione del regionalismo in chiave di premialità dei comportamenti virtuosi.

2. Il Direttore:

- a) rappresenta l'Osservatorio in tutte le sedi politico-istituzionali;
- b) convoca e presiede le riunioni;
- c) è responsabile dell'espletamento delle attività e ne coordina lo svolgimento;
- d) firma, col segretario verbalizzante, i verbali delle riunioni ed ogni altro atto formale approvato dall'Osservatorio;
- e) trasmette ai soggetti competenti proposte, pareri, osservazioni ed ogni altro atto o documento approvati dall'Osservatorio.

3. L'attività del Direttore è prestata a titolo gratuito, e non comporta la corresponsione di diarie, gettoni o altre indennità di presenza, salvo il rimborso delle sole spese sostenute in ragione dell'espletamento dell'incarico, previa documentazione giustificativa, secondo le disposizioni vigenti previste per i trattamenti di missione dei dirigenti regionali.

Art 6

(Comitato Scientifico)

1. Il Comitato Scientifico è composto da:

- a) Direttore dell'Osservatorio;
- b) Segretario Generale della Programmazione della Regione del Veneto o suo delegato;
- c) due rappresentanti del Consiglio regionale del Veneto, nominati su Intesa dell'Ufficio di Presidenza;
- d) rappresentanti del sistema universitario del Triveneto;



daf9d722



- e) rappresentanti di Centri studi, Centri di ricerca, Enti, Fondazioni, Associazioni, e ogni altro organismo, pubblico o privato, di comprovata esperienza e qualificata competenza nel campo degli studi e delle analisi nei settori e nelle materie di cui all'articolo 3.
- f) soggetti privati, scelti anche fra studiosi, ricercatori e professionisti di chiara fama, in ragione della loro comprovata esperienza nelle materie di cui all'articolo 3.

2. L'adesione al Comitato è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale. L'adesione dei soggetti di cui alla lettera d) del comma 1 è supportata da relazione, resa al Presidente dal Segretario Generale della Programmazione, in merito al possesso in capo al richiedente dei requisiti di comprovata esperienza e qualificata competenza di cui al comma 3 dell'articolo 18 della L.R. n. 44/2019.

3. L'incarico di componente può essere revocato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per grave violazione di legge, ovvero per violazione degli obblighi di cui al punto precedente.

4. Ai lavori del Comitato, su richiesta o del Direttore dell'Osservatorio o del Segretario Generale della Programmazione, possono partecipare di volta in volta, a titolo consultivo, i dipendenti regionali, i legali rappresentanti e/o dirigenti di enti strumentali regionali e di società partecipate dalla Regione, competenti per materia, in ragione degli argomenti trattati.

Art. 7

(Segreteria Tecnica)

1. L'Osservatorio si avvale del supporto amministrativo e organizzativo di una Segreteria Tecnica, incardinata presso la Segreteria Generale della Programmazione della Regione del Veneto.

2. La Segreteria Tecnica supporta l'Osservatorio, nelle sue articolazioni, per il tramite del Direttore dell'Osservatorio, rimanendo le funzioni di coordinamento della Segreteria in capo al Segretario Generale della Programmazione.

Art. 8



daf9d722



(Gratuità dell'incarico)

1. La partecipazione dei componenti ai lavori dell'Osservatorio è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di diarie, gettoni o altre indennità di presenza, salvo il rimborso delle sole spese sostenute in ragione dell'espletamento delle funzioni previa documentazione giustificativa, secondo le disposizioni vigenti previste per i trattamenti di missione dei dirigenti regionali.

Art. 9

(Diritto di proprietà)

1. Tutto il materiale prodotto, ivi compresi studi, analisi di dati, contributi tecnico-scientifici, è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione regionale, fatto salvo quanto stabilito in specifici accordi, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, tra l'Amministrazione stessa e altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 10

(Entrata in vigore)

Il presente Disciplinare è esecutivo dalla pubblicazione della delibera di Giunta regionale che lo approva sul Bollettino Ufficiale Regionale.



daf9d722

